

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1302

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIORDANO, COMPAGNA, BIANCO, FRACANZANI, BODRATO, ERMINERO, SISTO, MIROGLIO, BOTTA, FIORET, BERTÈ, MEUCCI, MORINI, REALE GIUSEPPE, RAUSA

Presentata l'11 dicembre 1972

Trasformazione del servizio geologico della direzione generale delle miniere in Istituto geologico d'Italia

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai noto e dimostrato che è del tutto illogico oltreché svantaggioso per la pubblica amministrazione non sviluppare e rendere funzionali ed idonei ai propri compiti i vari servizi tecnici dello Stato.

Questo problema è chiaramente posto in evidenza, fra gli altri, nella legge 27 luglio 1967, n. 685, relativa al programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970, ove fra i primi propositi della programmazione sono indicati la ricerca scientifica e la difesa del suolo.

Con la riforma in atto della pubblica amministrazione si mira ad uno Stato decentrato ed efficiente che attui anche un'intensa mobilitazione dello sforzo di ricerca scientifica. Si vuole cioè uno Stato aggiornato e semplificato nelle strutture, dotato di servizi razionali presso cui operi un personale statale caratterizzato da una sempre migliore qualificazione associata alla massima responsabilità dei dirigenti e dei collaboratori a tutti i livelli gerarchici.

D'altra parte « nessun aumento dell'efficienza è possibile entro un involucro istituzionale ed in presenza di un comportamento

amministrativo arretrato ed inadeguato ». Ecco la « necessità di realizzare, nel settore pubblico, ovunque sia possibile » istituti dotati « di autonomia e di responsabilità ».

Nel capitolo X della citata legge 27 luglio 1967, n. 685, il problema della ricerca scientifica e tecnologica è affrontato con decisione. La programmazione prevede « la riorganizzazione di istituti già esistenti per lo sviluppo di nuovi settori scientifici e tecnologici » nonché il rafforzamento delle « unità di ricerca anche mediante la creazione di nuove strutture nelle località e nei settori dove esse sono particolarmente carenti ».

Successivamente, nei capitoli XIII e XIV della citata legge, sono tracciate le direttive per la difesa del suolo e per le altre opere pubbliche.

Dai ripetuti riferimenti suddetti appare evidente la necessità di poter disporre di adeguati e specifici studi geologici e di elaborati grafici generici e tematici per la preparazione dei programmi di intervento.

Per intraprendere queste indagini e per costruire una valida base cartografica lo Stato deve avere a sua disposizione uno specifico servizio costituito da tecnici qualificati e set-

torialmente specializzati, organizzato in una struttura tecnico-amministrativa snella e funzionale.

Il servizio geologico del corpo delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il suo modestissimo organico limitato a pochi funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico, sebbene chiamato ad assolvere numerosissimi ed impegnativi compiti, ha una assai ridotta capacità di intervento e spesso si trova scavalcato dal ricorso a saltuarie e settoriali provvidenze attuate al di fuori della propria struttura ed intese a sopperire temporaneamente alle organiche limitazioni. A tal riguardo è sufficiente ricordare quanto è stato disposto, in tempi recenti, per il finanziamento di attività e di collaborazioni esterne per il completamento e l'aggiornamento della carta geologica (legge 3 gennaio 1960, n. 15).

La presente proposta di legge, che esprime le effettive e reali necessità per l'organica ristrutturazione di uno dei più tipici servizi tecnici dello Stato, trova purtroppo il suo va-

lido avallo in avvenimenti, assai spesso tragici, succedutisi in questi ultimi tempi.

I recenti disastrosi effetti provocati da fenomeni alluvionali o da frane hanno posto in chiara evidenza la inderogabile necessità di dar corso a quelle indagini ed a quegli interventi necessari per provvedere al riassetto idrogeologico di numerosissime aree del territorio nazionale.

Questa proposta di legge potrà permettere la rapida ristrutturazione del servizio geologico e garantirà il continuo aggiornamento della carta geologica d'Italia, oltre che la più ampia assistenza scientifica e tecnica a tutta la pubblica amministrazione da parte di tecnici settorialmente specializzati.

La struttura organica, gli organi direttivi e consultivi, i tempi di attuazione ed i compiti delle sezioni interregionali, mostrano chiaramente la volontà di costituire un istituto tecnico vitale ed attivo, non appesantito da impalcature pleonastiche, residui del sorpassato centralismo che purtroppo ancora condiziona molte attività nel settore pubblico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il servizio geologico della direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assume la denominazione di Istituto geologico d'Italia. Esso è un organo di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica, posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 2.

(*Compiti*).

L'Istituto geologico d'Italia conserva la qualifica di « organo cartografico dello Stato » conferita al servizio geologico dalla legge 2 febbraio 1960, n. 68.

I programmi e gli impegni cartotecnici e cartografici relativi all'attuazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15, sono assolti dall'Istituto geologico d'Italia.

I compiti dell'Istituto geologico d'Italia sono i seguenti:

- 1) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della carta geologica del territorio nazionale, alle varie scale, in funzione delle esigenze contingenti ed in relazione alle basi topografiche disponibili;
- 2) studio paleontologico, litologico e mineralogico dei materiali raccolti e loro ordinamento in collezioni;
- 3) ricerche e studi per accertamenti geologici, geofisici e geotecnici richiesti dalle pubbliche amministrazioni;
- 4) studio sistematico dei movimenti franosi e delle opere atte alla sistemazione idrogeologica dei bacini montani;
- 5) studi e ricerche applicati alle acque sotterranee;
- 6) studio dei giacimenti minerari sotto l'aspetto geologico ed applicativo;
- 7) studi e ricerche di carattere geofisico attinenti ai compiti d'istituto; pubblicazione della « Carta gravimetrica d'Italia »;
- 8) studi e ricerche applicati alle costruzioni civili;
- 9) consulenza geologica, geognostica e geofisica su eventuali richieste da parte di Stati esteri;
- 10) raccolta delle documentazioni di interesse geologico relative al territorio nazio-

nale e costituzione, presso la biblioteca dell'Istituto geologico d'Italia, di un centro di documentazione geologica;

11) pubblicazione del « bollettino », delle carte tematiche, delle « memorie » e delle « note illustrative », di monografie scientifiche e tecniche anche in collezioni di carattere continuativo;

12) organizzazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, di specifici corsi tecnici di insegnamento, di aggiornamento e di addestramento per il personale tecnico in servizio.

Agli accertamenti, alle indagini, alle ricerche ed agli studi sopra indicati ai punti 4), 5), 6), 7), l'Istituto può provvedere di propria iniziativa, in caso di particolari esigenze e contingenze. In tal caso il direttore dell'Istituto è tenuto ad informare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle iniziative che ritiene opportuno prendere ed a dare notizia allo stesso Ministro dell'andamento e dei risultati dei lavori eseguiti.

ART. 3.

(Sede e sezioni interregionali).

L'Istituto geologico d'Italia ha sede in Roma e sezioni interregionali nelle sedi indicate nella tabella A, allegata alla presente legge.

Le sezioni interregionali forniscono assistenza scientifica e tecnica alle pubbliche amministrazioni regionali e collaborano, nel quadro della programmazione economica, sia con gli organi per la protezione civile del Ministero dell'interno, sia con gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nello studio dei problemi geologici e geotecnici connessi alla realizzazione di opere pubbliche.

L'istituzione delle sezioni interregionali, di cui al primo comma di questo articolo, è effettuata mediante decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla direzione delle sezioni interregionali è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a geologo capo.

ART. 4.

(Comitato geologico).

È istituito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il comitato geologico con il compito di collaborare e di esprimere pareri per la programma-

zione delle attività relative alla cartografia ed ai rilevamenti geologici di Stato.

Il comitato geologico ha sede presso l'Istituto geologico d'Italia, dura in carica tre anni, ed è così composto:

a) da quattro esperti nelle discipline geominerologiche designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

b) dal direttore superiore dell'Istituto geologico d'Italia;

c) da due ispettori generali dell'Istituto geologico d'Italia.

Tra i componenti di cui alla lettera a) il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominerà, con suo decreto, il presidente.

Sono addetti all'ufficio di segreteria due funzionari dell'Istituto geologico d'Italia, dei quali uno di grado non inferiore a direttore di sezione.

ART. 5.

(Consiglio centrale).

È istituito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il consiglio centrale dell'Istituto geologico d'Italia con il compito di predisporre, di coordinare e di sovrintendere la strutturazione, la programmazione e le attività dell'Istituto geologico d'Italia.

Il consiglio centrale ha sede presso l'Istituto geologico d'Italia, dura in carica tre anni, ed è composto dal direttore superiore dell'istituto, che lo presiede, e da tre ispettori generali dell'istituto stesso.

Sono addetti all'ufficio di segreteria due funzionari dell'Istituto geologico d'Italia, dei quali uno di grado non inferiore a direttore di sezione.

ART. 6.

(Direttore superiore).

Il grado di direttore superiore dell'Istituto geologico d'Italia è attribuito secondo le norme previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 7.

(Concorsi di ammissione).

I geologi sono assunti mediante concorsi pubblici per esami ai quali sono ammessi i laureati in scienze geologiche, in scienze natu-

rali, in ingegneria mineraria, in ingegneria elettronica, in chimica ed in fisica presso le università italiane.

Nei relativi bandi di concorso sarà determinata la percentuale dei posti da assegnare rispettivamente ai laureati in scienze geologiche, in scienze naturali, in ingegneria mineraria, in ingegneria elettronica, in chimica ed in fisica, secondo le necessità dell'istituto.

ART. 8.

(Corsi di perfezionamento ed aggiornamento).

I vincitori dei concorsi alla qualifica di geologo, compiuto il periodo di prova, hanno l'obbligo di frequentare un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle discipline geologiche, geofisiche, paleontologiche, mineralogiche e petrografiche, della durata di un anno, presso le università e gli istituti italiani ed esteri.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facoltà di far compiere ai geologi viaggi di istruzione e corsi di aggiornamento in Italia ed all'estero.

ART. 9.

(Ruoli organici).

I ruoli organici dell'Istituto geologico d'Italia sono istituiti secondo quanto esposto negli allegati quadri 1, 2, 3.

ART. 10.

(Trasferimenti).

Il personale del Servizio geologico della direzione generale delle miniere è trasferito, con le qualifiche relative, all'Istituto geologico d'Italia.

Il personale dei ruoli della direzione generale delle miniere che, alla data di attuazione della presente legge, svolge le proprie attività presso il Servizio geologico può, a domanda, essere trasferito, con le relative qualifiche, all'Istituto geologico d'Italia.

E escluso da questa norma il personale della carriera direttiva del ruolo tecnico.

ART. 11.

(Indennità per rischi e disagi nelle missioni).

Al personale dell'Istituto geologico d'Italia inviato in missione viene attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 13 luglio 1967, n. 565, per il personale del corpo delle miniere.

ART. 12.

(Norme transitorie).

All'atto di entrata in vigore della presente legge, l'ispettore generale preposto al Servizio geologico è inquadrato nel posto di direttore superiore dell'Istituto geologico d'Italia con il trattamento economico della qualifica superiore mediante la corresponsione di un assegno personale, pensionabile, pari alla differenza fra il trattamento economico dell'ex coefficiente 670.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) cinque posti di geologo capo del ruolo tecnico dell'Istituto geologico d'Italia sono conferiti mediante concorso pubblico per titoli al quale possono partecipare i docenti di discipline geomineralogiche nelle università italiane, che abbiano esercitato l'insegnamento per almeno cinque anni. Il limite superiore d'età per la partecipazione al concorso è portato a quaranta anni;

b) dieci posti di geologo superiore del ruolo tecnico dell'Istituto geologico d'Italia sono conferiti mediante concorso pubblico per titoli al quale possono partecipare i docenti di discipline geomineralogiche nelle università italiane, che abbiano esercitato l'insegnamento per almeno tre anni.

La commissione giudicatrice è costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due professori ordinari di discipline geomineralogiche delle università italiane e da due ispettori generali dell'Istituto geologico d'Italia;

c) venti posti nel grado iniziale del ruolo tecnico direttivo dell'Istituto geologico d'Italia, sono conferiti, mediante concorso pubblico per titoli, integrato da colloquio, ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a coloro che, alla data del 31 gennaio 1969, prestavano la loro opera da almeno un anno, per un incarico a contratto in attuazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15, ed al personale di ruolo della pubblica amministrazione che, in possesso della laurea in scienze geologiche, ha prestato la sua opera, per almeno un anno, presso il Servizio geologico del corpo delle miniere, con mansioni proprie del ruolo tecnico direttivo. Il limite superiore di età per la partecipazione ai concorsi è portato a quaranta anni;

d) agli impiegati appartenenti al ruolo tecnico della carriera direttiva dell'Istituto geologico d'Italia che, alla data di entrata in

vigore della presente legge, rivestono la qualifica di consigliere di 1^a classe o qualifiche equiparate, da almeno tre anni, si applicano, ai fini della promozione a direttore di sezione o qualifiche equiparate, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928 e dell'articolo 62 della legge 18 febbraio 1963, n. 81.

e) in ordine ai criteri di valutazione nei concorsi relativi ai ruoli tecnico, amministrativo, esecutivo, della carriera ausiliaria, degli agenti tecnici preparatori e dei salariati, sono assegnati tre punti su cinque ai candidati che abbiano ottenuto un incarico a contratto in attuazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15;

f) le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge 19 aprile 1967, n. 270, sono estese ai concorsi per i ruoli organici dell'Istituto geologico d'Italia.

ART. 13.

Per l'esecuzione di lavori attinenti alla Carta geologica, l'Istituto geologico d'Italia può far ricorso alla collaborazione di istituti scientifici delle università italiane e di enti statali attrezzati per effettuare ricerche geominalogiche, mediante stipulazione di contratti d'opera.

ART. 14.

(Previsione di spesa).

Le spese di finanziamento dell'Istituto geologico d'Italia per la prima applicazione della presente legge sono così previste:

esercizio finanziario 1973:

lire 500 milioni;

esercizio finanziario 1974:

lire 850 milioni;

esercizio finanziario 1975:

lire 1.300 milioni;

esercizio finanziario 1976:

lire 1.500 milioni.

L'indicazione particolareggiata delle spese summenzionate è contenuta nella tabella B, allegata alla presente legge.

ART. 15.

(Finanziamento).

Al finanziamento delle spese derivanti dalla prima applicazione della presente legge si provvederà per l'esercizio 1973 utilizzando il fondo accantonato per il potenziamento del Servizio geologico nazionale nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 16.

(Regolamento).

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno emanate, entro un anno, le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.

TABELLA A

SEZIONI INTERREGIONALI

- 1) MILANO, per le regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia;
- 2) PADOVA, per le regioni: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia;
- 3) BOLOGNA, per le regioni: Emilia-Romagna, Marche;
- 4) FIRENZE, per le regioni: Toscana, Umbria;
- 5) NAPOLI, per le regioni: Campania, Lazio, Abruzzi e Molise;
- 6) BARI, per le regioni: Puglia e Basilicata;
- 7) CATANZARO, per la regione: Calabria;
- 8) PALERMO, per la regione: Sicilia;
- 9) CAGLIARI, per la regione: Sardegna.

QUADRO 1

RUOLO TECNICO

	Coefficiente —	Numero dei posti —
<i>Carriera direttiva:</i>		
Direttore superiore	900	1
Ispettori generali	670	7
Geologi capi	500	25
Geologi superiori	402	32
Geologi principali, geologi	325-271	98
		<u>163</u>
		<u>==</u>
<i>Carriera di concetto:</i>		
Periti capi	500	2
Periti superiori	402	4
Periti principali	325	10
Periti	271	20
		<u>36</u>
		<u>==</u>

QUADRO 2

RUOLO AMMINISTRATIVO

	Coefficiente	Numero dei posti
<i>Carriera di concetto:</i>		
Segretario capo	500	2
Segretario superiore	402	6
Primo segretario	325	14
Segretario, segretario aggiunto	271-229	22
		<u>44</u>

RUOLO ESECUTIVO

Assistente capo	271	4
Primo assistente	229	18
Assistente, assistente aggiunto	202-180	35
		<u>57</u>

RUOLO DEL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI

Carriera ausiliaria:

Commesso	173	1
Usciere capo	159	10
Usciere	151	20
		<u>31</u>

QUADRO 3

RUOLO DEGLI AGENTI TECNICI PREPARATORI

	Coefficiente	Numero dei posti
Agente tecnico capo	173	5
Agente tecnico	159	20
		<u>25</u>

RUOLO DEI SALARIATI

Capo operaio	193	6
Operaio specializzato	167	12
Operaio qualificato	157	18
		<u>36</u>

TABELLA B

Previsione delle spese per la strutturazione ed il funzionamento dell'Istituto geologico d'Italia.

	1973	1974	1975	1976
Spese per il personale di ruolo . . .	300.000.000	450.000.000	750.000.000	900.000.000
Spese per missioni	40.000.000	80.000.000	100.000.000	120.000.000
Spese per il Comitato geologico . . .	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Spese per incarichi a contratto . . .	—	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Spese d'impianto e per attrezzature scientifiche. Varie	100.000.000	100.000.000	150.000.000	100.000.000
Spese per affitto locali	25.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000
Spese d'impianto per il Centro di documentazione	—	50.000.000	100.000.000	150.000.000
Spese per il funzionamento e la manutenzione dell'Istituto geologico d'Italia e delle sezioni interregionali . .	—	40.000.000	50.000.000	60.000.000
Spese per la stampa della Carta geologica e delle carte tematiche . . .	—	—	25.000.000	50.000.000
Spese per la pubblicazione del Bollettino e di monografie	—	10.000.000	15.000.000	20.000.000
TOTALI . . .	446.000.000	822.000.000	1.287.000.000	1.497.000.000